

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014

Il Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, introduce **modifiche** alla **tassazione delle rendite finanziarie**, prevedendo l'innalzamento dell'aliquota dall'attuale 20% al 26% a partire **dal 1° luglio 2014**.

INTERESSI SU CONTO CORRENTE, DEPOSITI DI RISPARMIO E LINEE VINCOLATE

L'aliquota del **26%** si applica sugli **interessi maturati dal 1° luglio 2014**.

Sulle linee vincolate attivate prima del 01/07/14, con scadenza successiva a tale data, l'aliquota viene applicata secondo il **principio di maturazione**, ossia:

- vecchia aliquota del 20% sugli interessi maturati dalla data di costituzione del vincolo sino al 30/06/14;
- nuova aliquota del 26% sugli interessi maturati dal 01/07/14 sino alla data di scadenza del vincolo.

INVESTIMENTI FINANZIARI, REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

L'aliquota passa **dal 20% al 26%** su **plusvalenze, dividendi, interessi, proventi** derivanti da investimenti finanziari in: azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, SICAV, ETF, ETC, covered warrant, derivati, pronti contro termine, prestito titoli.

L'aliquota resta al **12,5%** sui titoli appartenenti alle c.d. "**categorie privilegiate**" (titoli di Stato italiani e quelli con regime equiparato, obbligazioni emesse da stati esteri se compresi nella c.d. "WhiteList" e da enti territoriali di questi ultimi, obbligazioni emesse da enti sovranazionali, titoli di risparmio per l'economia meridionale e piani di risparmio a lungo termine).

TITOLI OBBLIGAZIONARI

Tutti i titoli obbligazionari, non privilegiati, sono soggetti ad un **conguaglio di interessi** sui titoli posseduti al 30/06/14, in quanto la **variazione dell'aliquota fiscale** segue il **criterio della maturazione**.

A partire dal 01/07/14 al primo evento fiscalmente rilevante (cedola, rimborso, vendita), verrà applicata l'aliquota fiscale del 26% sul totale.

DIVIDENDI

La nuova **aliquota del 26%** si applica ai **dividendi incassati dal 01/07/2014** a prescindere dalla data di delibera dell'emittente.

PRONTI CONTRO TERMINE

Per i PcT con data pronti a partire **dal 01/07/14** la tassazione passa **dal 20% al 26%**. Per i PcT con data **pronti sino al 30/06/14** e con scadenza successiva verrà invece mantenuta la **tassazione del 20%**.

FONDI E SICAV

Dal 01/07/14 i proventi realizzati in fondi comuni d'investimento e SICAV saranno tassati al **20% per la parte maturata fino al 30/06/14 e al 26% per la parte maturata dopo tale data**. In presenza di titoli privilegiati nel portafoglio del fondo viene mantenuta la riduzione della base imponibile per tenere conto della minore tassazione applicata a questi strumenti.

Il criterio di maturazione si applica solo se al momento del rimborso delle quote di fondi e SICAV, avvenuto dopo il 30/06/14, si realizza un provento positivo (reddito di capitale), mentre in caso di minusvalenza (reddito diverso) si applica l'aliquota del 26%.

Come si applica la nuova tassazione dal 01/07/14

Per i fondi e SICAV è prevista una procedura di **affrancamento "automatico"** che consente in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote, l'applicazione dell'aliquota del 26% sui proventi realizzati dopo il 01/07/14 e del 20% sui proventi realizzati dopo il 01/07/14 che sono riferiti a

valori maturati fino al 30/06/14.

Alla data del 30/06/14 viene calcolato e costituito il c.d. “**zainetto fiscale**” come reddito di capitale da tassare al 20%, pari alla moltiplicazione delle quote possedute al 30/06/14 per il provento unitario alla medesima data (differenza tra il prezzo al 30/06/14 e il prezzo medio di carico).